

<b>AGIR</b>		Rev.00
Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani	<b>Regolamento acquisti sotto soglia</b>	Data 8 novembre 2022

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI**  
**SOTTO SOGLIA COMUNITARIA**

## **PREMESSA**

L'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (in seguito anche solo "AGIR" o "Autorità") istituita dalla Legge Regionale n.36 del 21 Ottobre 2013, è l'ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente e, nell'esercizio delle sue funzioni, provvede alla programmazione e organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

L'AGIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è pertanto soggetta alle disposizioni di cui alla Legge 190 del 2012 in materia di prevenzione della corruzione, al D.Lgs. n.33 del 2013 in materia di trasparenza, nonché all'osservanza delle norme contenute nel D.Leg. n. 50 dell'aprile 2016 (in seguito anche solo "Codice") per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture e delle norme contenute nelle Linee guida n. 4, adottate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018, con le quali è stata data attuazione al Codice per la disciplina delle "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" (di seguito anche "Linee Guida"), in base alle quali le Stazioni Appaltanti possono dotarsi di un Regolamento che disciplini gli acquisti sotto soglia di cui all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

In questo contesto, l'AGIR ha quindi ritenuto opportuno adottare il presente Regolamento, nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed in base a quanto previsto dalle richiamate Linee guida, per supportare la propria attività negoziale e assicurare lo sviluppo di processi di acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, garantendo uniformità e massima trasparenza nell'espletamento delle attività disciplinate dal Codice, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa, anche in base ai criteri dell'ordinamento comunitario, ottimizzando le risorse disponibili o acquisibili e garantendo il costante miglioramento della qualità delle attività svolte.

Si specifica che l'AGIR, seppur formalmente costituitasi con l'avvenuto insediamento dell'Assemblea dei Sindaci in data 31 Maggio 2022, è divenuta operativa a partire dal 1 ottobre 2022, pertanto il presente Regolamento viene redatto in una prima fase di costituzione dell'assetto organizzativo della stessa e verrà di conseguenza adeguato ed aggiornato con il successivo strutturarsi dell'Autorità.

## **PARTE I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

- 1.1 Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'acquisizione da parte di AGIR di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del combinato disposto dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.e ii., e delle Linee Guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e sono finalizzate ad assicurare che le procedure siano svolte nel rispetto dei principi dettati dal Codice ed alle migliori condizioni economiche reperibili sul mercato.
- 1.2 Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
- 1.3 Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l'affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo inferiore.
- 1.4 Il presente Regolamento disciplina altresì le modalità di stipulazione dei contratti di concessione e di appalto di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016.
- 1.5 Gli acquisti di cui al precedente comma 1 sono effettuati mediante procedure telematiche di gara rivolte ai soggetti accreditati e iscritti sulla Piattaforma Telematica e-procurement dell'AGIR;
- 1.6 L'attività di acquisizione avviene nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) e dagli articoli 34 ( Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interessi) del Codice, nel rispetto anche del principio

di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

- 1.7 Le procedure di acquisto sotto soglia devono essere effettuate nel rispetto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e del Codice di Comportamento adottati o adottandi dall'Autorità.
- 1.8 Tutti gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e dall'art. 29 del Codice nonché dalle Delibere ANAC in materia.
- 1.9 Esulano dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi professionali conferiti a soggetti esterni, nominati secondo le disposizioni del *"Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione e/o consulenza a soggetti esterni"*.

## **Articolo 2 – Albo Operatori Economici**

- 2.1 Attraverso la propria Piattaforma Telematica e-procurement accessibile dal sito istituzionale dell'Autorità, l'AGIR gestisce l'Albo degli operatori economici da consultare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.;
- 2.2 Lo scopo che si intende raggiungere con l'istituzione del suddetto Albo è il seguente:
  - introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori che prevedono l'invito ad una pluralità di operatori economici;
  - dotare l'Autorità di un utile strumento di consultazione, articolato in categorie e classi merceologiche, per la ricerca immediata di imprese, fornitori o prestatori di servizi;
  - garantire l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza, correttezza e non discriminazione.
- 2.3 L'Albo non è sostitutivo degli analoghi albi istituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi,

nel pieno rispetto della normativa vigente.

- 2.4 L'iscrizione all'Albo non vincola l'Autorità, che si riserva la facoltà di invitare alle singole gare/procedure anche ditte o professionisti non iscritti, laddove ricorrano ragioni di necessità e/o di urgenza e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche specifiche del bene da acquisire o del servizio e/o lavoro da eseguire.
- 2.5 L'operatore economico (impresa o professionista) che desidera ottenere l'iscrizione all'Albo dovrà preliminarmente registrarsi presso nella piattaforma telematica dell'AGIR. L'iscrizione al registro fornitori avverrà esclusivamente mediante la piattaforma informatica accessibile anche dal sito dell'Autorità, pertanto non saranno prese in considerazione le richieste pervenute in forma cartacea.
- 2.6 Con la domanda l'operatore economico fornirà le informazioni essenziali circa l'attività svolta, il possesso dei requisiti minimi di qualificazione (di ordine generale e di idoneità professionale) prescritti e l'indicazione del/i settore/i, della/e categoria/e o classe/i merceologica di cui chiede l'iscrizione.
- 2.7 L'Albo dell'AGIR è sempre aperto ed è soggetto a costante aggiornamento.

### **Articolo 3 – Avvio della procedura**

- 3.1 L'Ufficio gare e contratti è il nucleo organizzativo incaricato della gestione delle richieste di acquisto, dell'applicazione delle norme previste negli articoli successivi del presente Regolamento, della predisposizione delle procedure di legge per l'approvvigionamento dei beni / servizi da acquisire nonché della verifica della loro corretta esecuzione. Durante la prima fase di costituzione dell'assetto organizzativo dell'AGIR, le funzioni di Responsabile dell'Ufficio gare e contratti sono svolte dal Direttore Generale, il quale vaglia il fabbisogno necessario all'Autorità per lo svolgimento delle proprie attività iniziali e ne provvede, mediante propria determinazione, all'acquisto nel rispetto del Codice, delle Linee Guida ANAC e di quanto previsto nel presente Regolamento. Sempre durante la fase iniziale di avvio dell'AGIR, nelle more della strutturazione degli Uffici, il Direttore Generale assumerà anche le funzioni di

Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

- 3.2 La procedura di affidamento prende avvio con la Richiesta di Acquisto (RDA) del Responsabile dell'unità richiedente. La RDA viene trasmessa al Direttore Generale che valuterà l'opportunità o meno di procedere alla spesa e impartirà al competente Settore Acquisti, con propria determinazione, le relative modalità di acquisizione. Sempre con propria determinazione, il Direttore Generale provvederà anche alla successiva aggiudicazione della fornitura/servizio.
- 3.3 Gli elementi della RDA, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente, sono:
- nominativo e settore organizzativo del richiedente;
  - data di presentazione della RDA;
  - caratteristiche dei lavori/beni/servizi da acquisire, descrizione del fabbisogno, eventuali specifiche tecniche, in caso di bene determinato la denominazione precisa ed in caso di infungibilità anche la denominazione del fornitore;
  - eventuale indicazione della ditta cui eventualmente affidare il servizio/fornitura, ove individuata, per affidamento diretto;
  - importo massimo stimato per l'acquisto desunto, dai prezzi di mercato o da un eventuale preventivo acquisito informalmente;
  - esigenza interna da soddisfare, eventuale esigenza di urgenza per l'approvvigionamento richiesto e sua motivazione;
  - durata contrattuale;
  - ogni ulteriore informazione utile ad individuare l'esigenza da soddisfare e l'efficienza ed economicità dell'operazione richiesta;
- 3.4 Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti, può essere adottata una determinazione quadro annuale o periodica che contenga tutti gli elementi utili per la determinazione a contrarre, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
- 3.5 La determinazione a contrarre o atto equivalente del Direttore Generale, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- CIG (a meno che non venga assegnato successivamente);

- interesse pubblico che si intende soddisfare;
- caratteristiche essenziali dei lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire;
- procedura che si intende seguire con sintetica motivazione delle ragioni;
- criteri di selezione degli operatori economici;
- criterio di aggiudicazione adeguatamente motivato;
- importo massimo stimato dell'affidamento;
- indicazione o nomina del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile dell'Esecuzione (se del caso);
- principali condizioni contrattuali, se rilevanti ai fini del servizio;
- ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all'unicità dell'operatore economico;
- requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e esperienza maturata nel settore di riferimento dell'affidamento;
- la motivazione della scelta del contraente;
- eventuali garanzie richieste.

3.6 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per ogni affidamento il RUP acquisirà dal portale ANAC il CIG collegato alla procedura di affidamento.

3.7 A prescindere dalla forma di affidamento prescelta (affidamento diretto, richiesta di più preventivi, procedura aperta) le procedure di valutazione ed il successivo affidamento dovranno essere effettuate attraverso la Piattaforma Telematica e-procurement dell'AGIR nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 58 del Codice.

#### **Articolo 4 – Il Responsabile Unico del Procedimento**

4.1 Il Responsabile Unico del Procedimento è nominato dal Direttore Generale con propria determinazione e le sue funzioni sono individuate in conformità all'art. 31 del Codice e alle Linee

Guida n. 3 dell'ANAC, sempre previa attestazione di assenza di conflitti di interesse. Durante la prima fase di costituzione dell'assetto organizzativo dell'AGIR, come specificato al precedente punto 3.1, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, sono assunte dal Direttore Generale.

- 4.2 In ogni caso il ruolo del RUP è ricoperto da un soggetto dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che deve svolgere e per cui è nominato e purché sia in possesso degli specifici requisiti di professionalità prescritti dall'ANAC.
- 4.3 Il RUP è responsabile, per ogni singolo intervento, delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salvo che quest'ultima non debba essere necessariamente attribuita in capo ad un altro soggetto che, in base alla disciplina vigente in materia, assume il ruolo di Direttore dell'esecuzione (DEC).
- 4.4 Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta per l'affidamento del contratto di lavori, servizi e forniture.
- 4.5 Il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, vigilando sulla corretta esecuzione dei contratti.
- 4.6 Il Responsabile dell'esecuzione del contratto può essere soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi:
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
  - prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - per ragioni concernenti l'organizzazione interna dell'Autorità, che impongono il coinvolgimento di un'unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- 4.7 Il direttore dell'esecuzione del contratto, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento,



è nominato in sede di indizione o di affidamento nei casi di determinazione a contrarre con modalità semplificata, ed è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore, ed è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC.

4.8 Il RUP, in corso di procedimento, può essere sostituito per le seguenti ragioni:

- esigenze organizzative;
- necessità o opportunità conseguente a comportamenti tenuti dall'incaricato;
- sopravvenuto conflitto di interessi;
- venir meno di condizioni legittimanti l'assunzione della funzione (es: perdita della qualità di dipendente, dell'abilitazione professionale eventualmente occorrente, dei requisiti; collocamento a riposo);
- sopravvenienza di cause oggettivamente ostative.

4.9 Il RUP, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice e dalle indicazioni generali delle Linee Guida, nello svolgimento delle proprie attività:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture;
- cura in ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione degli interventi;
- coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- fornisce i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di attuazione dell'intervento,

sorvegliando sulla efficiente gestione dello stesso;

- provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria competenza.

## **PARTE II**

### **PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEI CONTRAENTI**

#### **Articolo 5 – Acquisti sotto soglia**

- 5.1 Le acquisizioni di beni e servizi di importi sotto soglia comunitaria possono essere effettuate:
- a) per affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 2016;
  - b) per affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 2016;
- 5.2 L'affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, le disposizioni nonché i principi generali dettati dall'art. 36 del Codice e dal presente Regolamento, anche attraverso il ricorso
- 5.3 Il rispetto dei principi di rotazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, sarà garantito attraverso l'espletamento di indagini di mercato da effettuarsi, a cura del RUP, attingendo dall'Albo Operatori Economici istituito dall'Autorità. In caso di mancanza di professionalità e/o fornitori idonei all'affidamento di chè trattasi, sarà possibile rivolgersi a Ditte non iscritte al suddetto Albo e individuabili nel libero mercato.

#### **Articolo 6 – Acquisti per cassa**

- 6.1 Gli acquisti per cassa sono gestiti conformemente alla *“Regolamento servizio economato”* alla quale si rimanda interamente per le modalità operative.
- 6.2 Per mezzo del servizio di cassa, si effettuano spese di importo limitato, relative ad acquisti di beni e/o servizi urgenti, obbligatori per legge o di modico valore, quali:
- a) acquisti di valori bollati (marche da bollo);

- b) pagamento sanzioni/multe (sanzioni codice della strada, ecc.);
- c) erogazione di anticipi/saldi a dipendenti per trasferte di lavoro o altri emolumenti spettanti;
- d) acquisti di modico valore presso cartolerie (piccola cancelleria), ferramenta (minuterie varie ad esempio martelli, chiavi inglesi, copia chiavi, ecc.) e/o supermercati (spese per acquisto bibite ed altri generi alimentari);
- e) spese postali (pagamento bollettini, raccomandate, etc.);
- f) altre spese urgenti connesse al regolare funzionamento delle attività proprie dell'AGIR.

6.3 Tali beni e servizi possono essere acquistati direttamente e pagati con contanti a mezzo servizio cassa, purchè il valore della singola transazione non superi l'importo di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

#### **Articolo 7 – Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00**

- 7.1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 avviene, fatta eccezione per quanto stabilito al precedente articolo 6, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n.50/2016 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice secondo le modalità di cui ai commi successivi, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. In tale caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato deve essere adeguatamente motivato.
- 7.2 Al fine di garantire l'approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato e nel rispetto dei principi indicati all'art.30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'Autorità privilegia la previa richiesta di almeno due preventivi di spesa, valutando le migliori condizioni offerte.
- 7.3 La determinazione a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto che contenga oltre agli elementi specifici indicati al sopra descritto articolo 3.5, l'indicazione dell'aggiudicatario e la motivazione della scelta.
- 7.4 La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita:
- per ragioni di urgenza, le quali dovranno essere specificate in determina;

- nel caso in cui il bene o il servizio oggetto di acquisto è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.

## **Articolo 8 - Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00**

- 8.1 L'affidamento e l'esecuzione di servizi, lavori e forniture di importo superiore a € 40.000,00, ma inferiore alle soglie indicate all'art. 35 del Codice, avviene, di regola, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice secondo le modalità di cui al presente Regolamento, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, per i servizi e le forniture e almeno tre operatori economici per i lavori. In tal caso l'invito all'operatore economico già precedentemente selezionato riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente motivato. Sarà possibile invitare anche un minor numero di operatori ma tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata nella determinazione a contrarre. Nel caso in cui il Direttore Generale ravvisi particolari esigenze in relazione all'acquisto da effettuare, potrà anche determinare, con atto motivato, di procedere all'approvvigionamento mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto dagli artt.36, comma 9, e 60 del Codice.
- 8.2 Al fine di garantire l'approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato l'Autorità effettuerà una valutazione comparativa sulla base dei preventivi acquisiti sulla Piattaforma Telematica a seguito dello svolgimento di una apposita procedura di valutazione.
- 8.3 L'AGIR invita contemporaneamente tutti gli operatori economici individuati nell'Albo Operatori Economici ( in numero minimo a cinque) , compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente. La lettera d'invito inviata agli operatori economici deve riportare, oltre il CIG o Smart CIG:
- I riferimenti della determinazione a contrarre;
  - l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

- le condizioni di esecuzione in caso di lavori;
- l'eventuale garanzia richiesta al contraente (garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016);
- il termine di presentazione delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- durata e l'indicazione di eventuali opzioni e rinnovi;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice appalti;
- l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, da certificare mediante compilazione del DGUE per gli affidamenti di importo superiore a €40.000,00.

- 8.4 La successiva ed eventuale determina di affidamento contiene, oltre al riferimento ai contenuti della determina a contrarre anche l'indicazione dell'aggiudicatario e la motivazione della scelta;
- 8.5 La determinazione a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate anche mediante unico atto purché contenga l'indicazione di tutti i rispettivi necessari elementi;
- 8.6 La consultazione di un unico operatore economico è consentita nel caso in cui il bene o il servizio siano considerati infungibili in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC.

## **Articolo 9 – Individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta**

- 9.1 La scelta degli operatori ai quali richiedere la presentazione di un preventivo deve essere effettuata verificando preliminarmente la presenza di fornitori attinenti alla categoria merceologica di interesse nell'Elenco degli Operatori Economici istituito dall'AGIR, del servizio o del bene che si intende acquisire. Qualora vengano individuati un numero di operatori economici di numero pari a quello minimo previsto dal Codice o dal presente Regolamento si procede all'invio della richiesta di preventivo.
- 9.2 Qualora all'interno dell'Elenco degli Operatori Economici dell'Autorità non siano presenti fornitori in grado di soddisfare i fabbisogni dell'Autorità, si procede mediante consultazione di operatori esterni reperibili sul libero mercato.
- 9.3 Deve essere sempre rispettato il principio di rotazione degli inviti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l'invito all'affidatario uscente deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.
- 9.4 Gli appalti sono aggiudicati o affidati a Operatori Economici in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice nonché di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità tecnico e professionale richiesti dall'AGIR secondo criteri di attinenza e proporzionalità all'oggetto dell'affidamento.

## **Articolo 10 – Scelta del contraente**

- 10.1 L'individuazione dell'operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere disposta effettuando una valutazione comparativa dell'offerta e dei preventivi di spesa che

devono pervenire ad AGIR entro il termine perentorio indicato nella richiesta di preventivo. Tutte le offerte pervenute oltre detto termine sono automaticamente escluse.

- 10.2 L'AGIR valuta l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ovvero del minor prezzo richiesto, dandone atto nella determinazione a contrarre, purché siano garantiti, in ogni caso, gli *standards* qualitativi e quantitativi richiesti.

### **Articolo 11 – Verifica dei requisiti**

- 11.1 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a €40.000,00, in caso di affidamento diretto, si procede alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti in capo all'affidatario, il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso l'AGIR procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.
- 11.2 Per importi superiori a €40.000,00 il RUP, prima della stipula del contratto, deve procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni, oltre che con le modalità sopra descritte, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass dell'ANAC.
- 11.3 Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate anche attraverso una richiesta diretta agli enti certificatori (Casellario giudiziale, Tribunale Sez. Fallimentare, Inps, Agenzia delle Entrate, Centri per l'impiego territorialmente competenti etc.), di norma, prima stipula del contratto. Qualora siano, in casi eccezionali di indifferibilità della stipula, effettuate successivamente, gli atti di determinazione in modalità semplificata e contrattuali devono contenere espresse e

specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione del rapporto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali previste dalle linee Guida ANAC.

### **PARTE III**

#### **STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

##### **Articolo 12 – Stipula e forma del contratto**

- 12.1 Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla legge, la stipulazione del contratto di appalto avviene nel rispetto del combinato disposto dai commi 9 e 10 dell'art.32 del Codice.
- 12.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice, la stipula del contratto:
- a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza, in conformità alle prassi commerciali consistenti in apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 1325 c.c., anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite scambio commerciale sulla piattaforma telematica;
  - b) per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro può avvenire in forma di scrittura privata.
- 12.3 I contratti, stipulati ai sensi dei superiori punti a) e b) devono contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione ovvero la durata e la indicazione di eventuali opzioni o rinnovi, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, le eventuali penali e garanzie e clausola risolutiva espressa, il codice identificativo gara CIG nonché la eventuale documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Il contratto deve inoltre includere:



- l'obbligo di rispettare il Modello 231, il Piano di prevenzione della corruzione ed il Codice Etico adottato dall'Autorità;
- la menzione che i dati relativi all'affidamento saranno oggetto di pubblicazione secondo la disciplina contenuta nel D.Lgs. n.33 del 14 Marzo 2013;
- l'informativa prevista per i fornitori ai sensi del Reg. (EU) n.679/2016 e la eventuale nomina a soggetto responsabile del trattamento.

### **Articolo 13 – Verifica di conformità**

- 13.1 I contratti stipulati sono soggetti al controllo di regolare esecuzione dei servizi e delle forniture acquisiti.
- 13.2 La regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del Procedimento tenendo conto delle certificazioni prodotte dal Responsabile dell'esecuzione, se nominato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche tramite procedura informatica.
- 13.3 All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale, valendo l'attestazione di regolare esecuzione come certificato di pagamento.

### **Articolo 14 – Esecuzione e Pagamenti**

- 14.1 Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nel documento di stipula.
- 14.2 Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica sulla regolarità del DURC dell'affidatario, nonché dell'assenza di inadempimenti da parte dello stesso affidatario rispetto all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro, secondo quanto previsto dall'art. 48bis del DPR 602/1973.
- 14.3 I pagamenti vengono effettuati nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla Legge n°136 del 2010, e vengono disposti se il contratto non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

### **Articolo 15 – Pubblicità e trasparenza**

- 15.1 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'AGIR pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento sul proprio Portale Telematico, nel rispetto della normativa vigente.
- 15.2 Le determinazioni previste dal presente Regolamento e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Società trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) aziendale e delle Linee Guida ANAC e dell'art. 36, co. 2 del D.lgs. 50/2016.

### **Articolo 16 - Norme finali ed entrata in vigore**

- 16.1 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il Codice dei Contratti Pubblici, nonché la normativa vigente di settore.
- 16.2 Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.
- 16.3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sul sito aziendale e si applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.

\*\*\* \* \*\*\*

NORMA TRANSITORIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2020, N. 76 "MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE" CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

Qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 Giugno 2023, se non disposto diversamente nella determina a contrarre, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 emanata in ragione dello stato emergenziale e precisamente:

- a) l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi l'Autorità può procedere all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti presso l'Albo fornitori interno, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
- b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del

decreto legislativo n. 50 del 2016. La Società da evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nel proprio sito internet istituzionale.

La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € non è obbligatoria ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 attuale formulazione.

Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo l'Autorità non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che l'Autorità indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Il Direttore Generale  
*Ing. Luca Zuccagnini*

